



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SOCIALE
PRESSO IL CENTRO STUDI

approvato con delibera consiliare n. 54 del 01.04.1980

ART. 1

Il presente regolamento ha per oggetto l'uso dei locali del Centro sociale donato a questo Comune dai dipendenti della ditta R.D.B. di Piacenza e della R.D.B. stessa, che ha costruito anche l'adiacente plesso scolastico.

ART. 2

Il Centro Sociale è gestito direttamente dal Comune.

ART. 3

L'Amministrazione comunale consente l'uso del Centro sociale a Enti, Società e Gruppi che svolgono attività ricreative e/o culturali in Artegna.

ART. 4

I locali sono concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Gli stessi possono essere concessi gratuitamente per manifestazioni aventi carattere di pubblico interesse.

ART. 5

Le domande di concessione da parte di Enti indicati nell'art. 3, vanno indirizzate al Sindaco e devono specificare l'uso che si intende fare dei locali.

L'autorizzazione all'uso viene rilasciata dal Sindaco stesso su conforme parere della Giunta; a tale scopo si dovrà garantire che almeno un locale sarà tenuto costantemente libero e disponibile.

ART. 6

Gli Enti, società o gruppi che ottengono in concessione l'uso dei locali del Centro sociale sono tenuti:

- a) ad usare con la massima cura i locali stessi e conformemente alla richiesta presentata, a rilasciare eventuali danni che involontariamente venissero arrecati;
- b) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- c) ad adottare tutte le misure di sicurezza e igieniche e altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze;
- d) a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine a eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose durante l'uso dei locali.

ART. 7

Nella domanda di cui al precedente art. 5, il richiedente deve dichiarare espressamente di conoscere ed accettare tutte le clausole e le condizioni previste nel presente regolamento.

ART. 8

Nessun adattamento, riforma o modificazione dei locali, anche se con lo scopo di migliorarli può essere fatta dai concessionari senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui a giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali, i concessionari devono permettere l'esecuzione.

ART. 9

Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nel presente regolamento è rimessa al Sindaco la facoltà di impartire caso per caso speciali disposizioni, su conforme parere della giunta.

Si intendono salve, in ogni modo, in quanto applicabili le norme previste dal Codice civile.